

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 47

venerdì, 20 settembre 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 13 settembre 2024, n. 36 Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari. Modifiche alla l.r. 42/1998 e alla l.r. 88/1998.	4
LEGGE REGIONALE 17 settembre 2024, n. 37 Disciplina del servizio fitosanitario regionale.	11

SEZIONE

I



Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 2024, N. 36

**Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale a guida vincolata e
in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari.
Modifiche alla l.r. 42/1998 e alla l.r. 88/1998.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/1998

Art. 2 - Disposizioni particolari in materia di tramvie e funivie. Modifiche all'articolo 27 quater della l.r. 88/1998

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 31 luglio 2024;

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, in coerenza con i principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la l.r. 42/1998 individua i livelli di governo del trasporto pubblico locale mediante il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale, e stabilisce le modalità per l'esercizio delle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale;
2. Con particolare riferimento alle tramvie, il legislatore regionale, in assenza della previsione di una significativa estensione oltre i confini comunali o provinciali, ha attribuito ai comuni le competenze relative alla realizzazione delle infrastrutture;
3. Tale riparto di competenze è disciplinato dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 42/1998. In particolare, ai sensi dell'articolo 10, sono riservate alla Regione le funzioni relative ai servizi di trasporto pubblico ferroviari, marittimi ed aerei di cui al d.lgs. 422/1997, automobilistici interprovinciali, automobilistici extraurbani complementari ed adduttivi alla rete dei servizi ferroviari;
4. Il programma regionale di sviluppo (PRS) 2021 – 2025, approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239, promuovendo il tema della mobilità come una essenziale priorità nel perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, evidenzia l'importanza di un collegamento a guida vincolata fra Firenze e Prato;

5. In tale contesto, l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2021 n. 267 "Accordo di programma per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana e il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le Città di Firenze e Prato", individua tale opera di collegamento quale intervento strategico nel quadro di sviluppo dei sistemi di mobilità collettiva in ambito urbano;
6. Nella prospettiva della futura programmazione e istituzione di tale tipologia di servizio di trasporto, attualmente non presente in ambito regionale, si rende pertanto necessario un intervento normativo sulle leggi regionali di riferimento per allocare a livello regionale, analogamente a quanto già previsto per i servizi automobilistici interprovinciali, la competenza per l'esercizio delle funzioni relative al servizio di trasporto che interessa i territori di province diverse con questa specifica tipologia di infrastruttura;
7. Per consentire l'adozione degli atti necessari per presentare istanza di finanziamento per investimenti nel trasporto pubblico di massa, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Funzioni della Regione.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/1998

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è inserita la seguente:
"a bis) a guida vincolata e in sede propria interprovinciali diversi da quelli ferroviari;"

Art. 2

Disposizioni particolari in materia di tramvie e funivie.

Modifiche all'articolo 27 quater della l.r. 88/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 27 quater della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), dopo la parola: "pubblico" sono inserite le seguenti: "di competenza comunale".

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 13 settembre 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.09.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 luglio 2024, n. 2
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 luglio 2024, n. 268

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Stefano Baccelli

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 settembre 2024

Approvata in data 10 settembre 2024

Divenuta legge regionale 30/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 42/1998 e 88/1998, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42](#)

[Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 17 SETTEMBRE 2024, N. 37

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Funzioni del servizio fitosanitario regionale

Art. 2 - Personale tecnico

Art. 3 - Registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali e autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

Art. 4 - Diritti obbligatori

Art. 5 - Sanzioni

Art. 6 - Norme transitorie

Art. 7 - Rinvio

Art. 8 - Abrogazioni

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento "UE" 2016/2031 e del regolamento "UE" 2017/625).

Considerato quanto segue:

1. A livello statale l'organizzazione del servizio fitosanitario, la disciplina dei controlli ufficiali per garantire la sanità delle piante e le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi sono stabiliti in modo puntuale, sia nei contenuti, sia nelle procedure, dal d.lgs. 19/2021 che ha per oggetto l'adeguamento della normativa nazionale ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento 2017/625. Nel d.lgs. 19/2021 sono, infatti, disciplinate le funzioni del servizio fitosanitario nazionale, costituito dal servizio fitosanitario centrale, dai servizi fitosanitari regionali e dall'istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, il sistema per la gestione delle emergenze fitosanitarie, le procedure autorizzatorie e di controllo per la produzione e il commercio delle piante nonché il sistema sanzionatorio.
2. A livello regionale, con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), a far data dal 1° marzo 2011, le funzioni del servizio fitosanitario regionale, già esercitate dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), sono state incardinate presso gli uffici della Giunta regionale. Successivamente, con la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), si è provveduto a indicare le funzioni e le norme organizzative del suddetto servizio, nonché a disciplinare le procedure amministrative in materia.

3. A seguito dell'entrata in vigore del sopracitato d.lgs. 19/2021 è necessario intervenire per abrogare la l.r. 64/2011 e riallineare le norme regionali alle novità introdotte dalla disciplina europea e nazionale, in particolare, riguardo alle funzioni del servizio fitosanitario, al personale tecnico, agli obblighi e alle responsabilità degli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2031;

Approva la presente legge

Art. 1

Funzioni del servizio fitosanitario regionale

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento "UE" 2016/2031 e del regolamento "UE" 2017/625), di seguito denominato "decreto legislativo", al servizio fitosanitario regionale, istituito presso la Regione Toscana con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) a far data dal 1° marzo 2011, competono:
 - a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione europea e delle altre normative per le quali tale funzione è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
 - b) l'attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3 del decreto legislativo;
 - c) la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo;
 - d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo;
 - e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;
 - f) la responsabilità per l'effettuazione delle analisi fitosanitarie ufficiali;
 - g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
 - h) l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031;
 - i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale;
 - j) l'accertamento delle violazioni delle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per le quali tale funzione è ad esso attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
 - k) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali e altri materiali regolamentati provenienti da paesi terzi;
 - l) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso paesi terzi;

- m) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- n) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del “pest status” nazionale e alla redazione delle relazioni annuali
- o) la realizzazione del programma di audit, in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione dei controlli ufficiali o di altre attività ufficiali;
- p) l'applicazione del piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47 del decreto legislativo, del programma nazionale di indagine di cui all'articolo 27 del decreto legislativo, dei provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;
- q) la notifica al servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza;
- r) la tenuta, per il territorio di competenza, dei registri regionali derivanti dall'applicazione della normativa fitosanitaria;
- s) la messa a punto, la definizione e la divulgazione delle strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
- t) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità, che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
- u) l'elaborazione dei disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;
- v) l'emanazione delle misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 2009/128/CE Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);
- w) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
- x) lo svolgimento di ogni altra attività prevista dalla normativa unionale, nazionale e regionale in materia di protezione delle piante.

Art. 2

Personale tecnico

1. Il servizio fitosanitario regionale, in conformità agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo, svolge le funzioni di cui all'articolo 1 con le seguenti tipologie di personale tecnico:
 - a) ispettori fitosanitari;
 - b) agenti fitosanitari;
 - c) assistenti fitosanitari.
2. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari, in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti rispettivamente dagli articoli 18 e 19 del d. lgs. 19/2021, sono abilitati mediante la frequenza, con esito positivo, di specifici corsi di formazione teorico-pratici e sono inquadrati in uno specifico profilo regionale.
3. Agli ispettori fitosanitari, agli agenti fitosanitari e agli assistenti fitosanitari è rilasciato dalla Regione apposito documento di riconoscimento.

4. Gli ispettori fitosanitari, come stabilito dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo, nell'esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
5. Gli agenti fitosanitari, come stabilito dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo, nell'esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
6. I nominativi del personale di cui al comma 1 sono comunicati al servizio fitosanitario centrale per l'iscrizione nell'apposita sezione del personale del servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo.

Art. 3

Registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali e autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

1. La richiesta di registrazione nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), di cui all'articolo 34 del decreto legislativo, è presentata al servizio fitosanitario regionale, mediante apposito applicativo informatico, con le modalità previste dall'articolo 35 del decreto legislativo.
2. La richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, è presentata al servizio fitosanitario regionale, mediante apposito applicativo informatico. Il servizio fitosanitario regionale conclude l'istruttoria nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 4

Diritti obbligatori

1. Gli operatori professionali registrati nel RUOP sono tenuti al versamento alla Regione dei diritti obbligatori di cui all'allegato III del decreto legislativo, secondo quanto previsto dall'articolo 56 dello stesso decreto, nonché delle altre tariffe previste dalla normativa nazionale.
2. La Regione destina annualmente alle attività di protezione delle piante del servizio fitosanitario regionale un importo equivalente alla previsione del gettito relativo alle somme di cui al comma 1, come previsto dall'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo.

Art. 5

Sanzioni

1. Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la scadenza, il versamento dei diritti obbligatori di cui all'articolo 4, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
2. Alle violazioni in materia fitosanitaria il cui accertamento compete al servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), si applicano le sanzioni previste dall'articolo 55 del decreto legislativo.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 si osservano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
4. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alle attività di protezione delle piante del servizio fitosanitario regionale che effettua il controllo, come previsto dall'articolo 55, comma 30, del decreto legislativo.

Art. 6
Norme transitorie

1. Fino all'operatività dell'applicativo informatico gestito dal servizio fitosanitario regionale di cui all'articolo 3, gli operatori presentano le richieste al servizio fitosanitario regionale mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoltori e di impresa agricola).

Art. 7
Rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo.

Art. 8
Abrogazioni

1. La legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale) dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata.

Art. 9
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 17 settembre 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.09.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 1
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 16 maggio 2024, n. 258

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 8 luglio 2024

Approvata in data 10 settembre 2024

Divenuta legge regionale 29/2024 (atti del Consiglio)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**